



DETERMINAZIONE N. **2466** del **23 NOV. 2016** Atti n. 1245/13 all. 796

**RIQUALIFICAZIONE AREA OSPEDALIERA - APPALTO PER LE OPERE DI DEMOLIZIONE E BONIFICA DEGLI EDIFICI DEL LOTTO 1B - APPROVAZIONE ACCORDO BONARIO AI SENSI DELL'ART. 240 DEL D.LGS 163/2006 CON L'IMPRESA F.LLI BARALDI S.P.A. (CAPOGRUPPO) IN A.T.I. CON COLOMBO SEVERO & C. S.R.L. E GIO.ECO S.R.L..**

**IL DIRETTORE GENERALE**

**PREMESSO CHE:**

- con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 2039 del 31 gennaio 2001 è stato approvato l'Accordo di programma per la "riorganizzazione funzionale e conseguente assetto urbanistico dell'IRCCS Ospedale Maggiore di Milano-Policlinico e dell'Azienda Ospedaliera Istituti Clinici di Perfezionamento" tra Ministero della Sanità, Regione Lombardia, Comune di Milano, Ospedale Maggiore di Milano, Azienda Ospedaliera ICP sottoscritto in data 25 settembre 2000;
- con Decreto dell'Assessore Regionale alla Sanità n. 719 del 24 gennaio 2005 è stato approvato il primo Atto Integrativo all'Accordo di programma sottoscritto in data 05.12.2004;
- l'ADP di cui ai punti precedenti come modificato dal primo Atto Integrativo del 05.12.2004 tra l'altro, prevedeva:
  - per la realizzazione del nuovo ospedale il seguente piano finanziario:

<b>Soggetti Finanziatori</b>		<b>Importo migliaia di euro</b>	
<b>1 - Ministero Della Salute</b>			50.871
	D. MdS 18.04.2000	36.152	
	D. MdS 02.10.2003	14.719	
<b>2 - Regione Lombardia/Icp</b>			4.000
<b>3 - Ospedale Maggiore</b>			105.129 (Mutui e/o alienazioni)
<b>4 - Ospedale Maggiore</b>			15.888 (Autofinanziamento)
<b>5 - Regione Lombardia (Interessi sui mutui contratti, per un importo max di 105.129)</b>			
<b>T O T A L E</b>			<b>175.888</b>

- che la costruzione dei nuovi volumi sarebbe stata preceduta da idoneo concorso di progettazione o altra procedura che avrebbe dovuto affrontare gli aspetti urbanistici dell'intera area considerata.
- con determinazione del Direttore Generale n. 194 dell'1 febbraio 2007 la Fondazione ha pubblicato il bando del Concorso internazionale di progettazione dal titolo "Forme molteplici dei luoghi della salute" per realizzare il Nuovo Ospedale;
- con determinazione del Direttore Generale n. 3163 del 30 novembre 2007 il concorso è stato aggiudicato alla Techint - Compagnia Tecnica Internazionale S.p.A. in qualità di capogruppo dell'Associazione Temporanea, e quindi con Disciplinare d'incarico firmato il 27 febbraio 2009, la



3

2



DETERMINAZIONE N. **2466** del **23 NOV. 2016** Atti n. 1245/13 all. 796

Fondazione ha affidato alla Techint – Compagnia Tecnica Internazionale S.p.A l'incarico per la progettazione preliminare, definitiva e la direzione dei lavori;

- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 9 ottobre 2009, riportando per esteso tutte le circostanze inerenti le sopravvenute esigenze, veniva approvato il progetto preliminare e adeguato il quadro economico a € 235.747.041,90 con un incremento dovuto sia a migliorie sia ad adeguamenti per norme intervenute successivamente alla fase di gara e prevedendo di farvi fronte attraverso l'accensione di un mutuo e attraverso alienazione del patrimonio immobiliare, approvando il piano finanziario così come di seguito modificato:

<i>Soggetti Finanziatori</i>		<i>Importo migliaia di euro</i>	
1 - Ministero Della Salute			50.871
	D. MdS 18.04.2000	36.152	
	D. MdS 02.10.2003	14.719	
2 - Regione Lombardia/Icp			4.000
3 - Ospedale Maggiore			164.988,04 (Mutui e/o alienazioni)
4 - Ospedale Maggiore			15.888 (Autofinanziamento)
5 - Regione Lombardia (Interessi sui mutui contratti, per un importo max di 105.129)			
<b>T O T A L E</b>			<b>235.747,04</b>

- con la medesima Delibera n° 6 del 9.10.2009 il Consiglio di Amministrazione Fondazione ha ritenuto di dovere tenere conto, di tutte le opere relative a demolizioni, scavi (normali, controllati e archeologici) e relative opere di sostegno, eventuali bonifiche del terreno da sostanze tossico-nocive e degli edifici dall'amianto non censito, opere propedeutiche impiantistiche che consentano pur tra demolizioni e scavi lo svolgimento dell'attività ospedaliera in sicurezza e senza soluzione di continuità, e tutte le altre lavorazioni derivanti da eventi attualmente non prevedibili e separato il progetto nelle seguenti fasi:
  - demolizioni e opere di bonifica dall'amianto (Lotto 1A),
  - opere propedeutiche, bonifiche dei terreni (Lotto 1B),
  - opere di costruzione del nuovo edificio.
- si sarebbe proceduto per le tre fasi di cui al punto precedente con gare distinte sviluppando per le demolizioni, le bonifiche e le opere propedeutiche progettazioni esecutive e per le opere di costruzione la progettazione definitiva;
- a seguito dell'intervenuta validazione del progetto definitivo effettuata da Conteco S.p.A., come da rapporto finale rilasciato il 18 novembre 2010, il Consiglio di Amministrazione con propria deliberazione n. 50 del 10 dicembre 2010 ha approvato il progetto definitivo articolato nella realizzazione di tre fasi, aventi carattere di autonomia funzionale: Central Building, comprensivo delle attività sanitarie, Torre



B

h



DETERMINAZIONE N. **2 4 6 6** del **2 3 NOV. 2016** Atti n. 1245/13 all. 796

Sforza e suo collegamento al Central Building, destinata a funzioni complementari, Polo di Piazza Umanitaria, cui afferisce la logistica;

- contemporaneamente, dalla sottoscrizione del primo atto integrativo all'Accordo di Programma di che trattasi sino al 2013 si procedeva coerentemente a quanto previsto dall'AdP medesimo, tra l'altro, a:
  - Realizzare e rendere funzionate il padiglione Monteggia;
  - Realizzare e rendere funzionate il padiglione Invernizzi;
  - Demolire del padiglione Pasini e realizzare la prima fase del padiglione Guardia Accettazione;
  - Realizzare e rendere funzionate la centrale di cogenerazione;
  - Riquilibrare e adeguare i padiglioni Alfieri e Regina Elena;
  - Ristrutturare i padiglioni Sacco, Granelli, Bosisio, Cesarina Riva, Zonda, Litta;

- a inizio 2013, in considerazione:

- delle caratteristiche dell'impegno finanziario da assumere per la realizzazione del nuovo ospedale e dei connotati del contesto istituzionale ed economico nel quale esso si collocava, che avrebbero reso non sostenibile il ricorso alle forme tradizionali di finanziamento, come per esempio la stipula di un mutuo;
- del fatto che la Fondazione detenesse un patrimonio immobiliare disponibile costituito da circa 8.500 ettari di terreni, quasi tutti ubicati a sud di Milano, e da circa 1.300 unità immobiliari, a nettissima prevalenza residenziale, per lo più concentrate in stabili cielo terra principalmente ubicati a Milano;

con delibera n. 60 del 11 gennaio 2013 il Consiglio di Amministrazione della Fondazione stabiliva che:

- la copertura del fabbisogno finanziario, per gli importi di propria competenza, al netto dell'importo a carico del Ministero della Salute, sarebbe stata garantita dalla Fondazione tramite la valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare disponibile;
- la Fondazione avrebbe incluso tale operazione di valorizzazione immobiliare dei fabbricati in una più ampia strategia di valorizzazione dei fabbricati medesimi in chiave sociale, con lo scopo di garantire alla Città, che con i suoi benefattori aveva contribuito a far crescere nei secoli l'Ospedale e il suo patrimonio, la disponibilità di un ampio stock di alloggi da destinare alla locazione a lungo termine e alla locazione con accompagnamento all'acquisto, con particolare attenzione alle fasce di inquinato più fragili (Housing Sociale);

e disponeva di dare avvio alle procedure di attuazione di un Fondo, prevedendo:

- la selezione di una SGR che - dopo aver elaborato un piano di valorizzazione del patrimonio apportato e aver riscontrato la condivisione della Fondazione - avrebbe istituito un Fondo immobiliare di tipo chiuso riservato ad investitori istituzionali non speculativo;
- l'apporto da parte della Fondazione dei fabbricati al suddetto Fondo;
- la gestione da parte della SGR del suddetto Fondo con una strategia, volta, da un lato, a generare risorse finanziarie per la copertura dei costi di costruzione del nuovo ospedale tramite la dismissione immediata di una quota del patrimonio a valori di mercato e, dall'altro, alla riquilibratura e valorizzazione della quota prevalente del patrimonio in chiave di Housing Sociale.





DETERMINAZIONE N. **2466** del **23 NOV. 2016** Atti n. 1245/13 all. 796

- con deliberazione n. 82 del 19 Aprile 2013 il Consiglio di Amministrazione dava mandato al Direttore Generale di procedere alla definizione di un bando di gara per la selezione di una Società di Gestione del Risparmio (SGR) da presentare al Consiglio di Amministrazione;
- con determinazioni del Direttore Generale:
  - n. 1439 del 25 giugno 2013 era indetta una gara mediante procedura aperta, per la selezione di una SGR per la strutturazione, costituzione e gestione di un Fondo Comune di investimento immobiliare, di tipo chiuso, riservato ad investitori qualificati costituito mediante l'apporto di patrimonio immobiliare di proprietà della Fondazione Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico;
  - n. 2071 del 9 ottobre 2013 erano approvati i verbali della procedura di aggiudicazione nonché aggiudicata alla Polaris Real Estate SGR S.p.A. la procedura di selezione attivata;
- il Collegio di Vigilanza dell'Accordo di Programma si riuniva in data 10.10.2013 e prendeva atto, tra l'altro:
  - dello stato di avanzamento dei lavori;
  - degli scostamenti del Progetto definitivo rispetto agli allegati dell'accordo di programma relativi ai padiglioni da demolire e al planivolumetrico della nuova realizzazione, assumendo le modifiche apportate ai fini del successivo sviluppo progettuale e della realizzazione;
  - della necessità di aggiornamento del piano economico e del cronoprogramma;e demandava alla Segreteria Tecnica la stesura di un atto integrativo dell'AdP a recepimento di quanto condiviso;
- in data 31.10.2013 i competenti Uffici del Comune di Milano rilasciavano il Permesso di Costruire n. 149 per l'esecuzione di un intervento di nuova edificazione, distinta in due lotti, per la realizzazione del nuovo polo sanitario, composto da due edifici articolati e denominati Central Building e Torre Sforza, uniti da un percorso aereo, nel primo lotto, e da una struttura denominata Polo di Piazza Umanitaria, con esclusione del collegamento sotterraneo fra i due lotti. Il permesso di Costruire riguarda altresì le opere di adeguamento stradale relative a via Della Commenda e via Fanti;
- con atti notarili in data 11 novembre 2014 sono stati redatti:
  - atto di apporto a Fondo Comune Chiuso di Investimento Immobiliare – repertorio n. 4064 per € 286.070.000,00;
  - atto di apporto di Immobili a Fondo Comune Chiuso di Investimento Immobiliare - sottoposto a condizione sospensiva - repertorio n. 40645 per € 23.110.000,00;
- è stata successivamente trasferita al Fondo l'unità immobiliare sita in Milano via Paolo Sarpi, 22 del valore di € 1.890.000,00;
- il valore complessivo degli immobili apportati pari, a € 311.070.000,00, è stato suddiviso in n. 1.244,28 quote del valore unitario di € 250.000,00;





DETERMINAZIONE N. **2466** del **23 NOV. 2016** Atti n. 1245/13 all. 796

- con contratti di compravendita stipulati con CDP Investimenti SGR S.p.A. sono state cedute n. 420 quote del Fondo di Investimenti Immobiliare di tipo Chiuso riservato a investitori qualificati denominato "Fondo Immobiliare Ca' Granda" per un importo complessivo di 105.000.000,00: importo interamente introitato dalla Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico e riservato alla realizzazione del Nuovo Ospedale;
- successivamente, rispetto al quadro economico di progetto del nuovo ospedale approvato con la deliberazione del CdA sopra citata la Fondazione ha stimato la necessità di un ulteriore fabbisogno pari a € 30.000.000,00, per l'acquisto di arredi e attrezzature;
- nel frattempo proseguivano lavori e procedure per la realizzazione di quanto previsto dall'AdP e, in particolare dalla fine del 2013:
  - è stata effettuata la demolizione dei Padiglioni Ponti, Moneta, Beretta est e Beretta ovest, Borghi, Fondazione Capello, Guardia seconda, ex abitazione del sacerdote, edicola e la bonifica dall'amianto (Lotto 1A) (completato nel giugno 2014);
  - sono state attivate le procedure di gara per le opere propedeutiche e le bonifiche dei terreni (Lotto 1B);
  - è proseguita la realizzazione della seconda fase del Padiglione Guardia Accettazione;
  - proseguivano, seppur a intermittenza i lavori della Segreteria Tecnica dell'AdP;
- con nota del 08.01.2015 il Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento in argomento evidenziava alla Direzione Strategica della Fondazione due eventuali possibili problematiche che avrebbero potuto ostare all'avvio della gara per la realizzazione del nuovo ospedale:
  - una prima riguardava l'assenza di un Accordo di Programma approvato dai vari soggetti interessati che recepisce le modifiche apportate al progetto e al piano di finanziamento;
  - una seconda che riguardava la copertura economica, che non sembrava essere sufficiente a garantire l'intero complesso dei lavori;Direzione Strategica che, conseguentemente, verificava e condivideva quanto evidenziato, promuovendo con maggiore incisività la conclusione dei lavori della Segreteria Tecnica per l'aggiornamento dell'AdP e individuando il superamento del problema della copertura economica per la gara del nuovo ospedale individuando due distinti lotti funzionalmente autonomi e nello specifico:
  - il primo che prevede la realizzazione del Central Building per il quale si possono immediatamente utilizzare le fonti di finanziamento già a bilancio;
  - il secondo che prevede la realizzazione della Torre Sforza e il suo collegamento al Central Building e il Polo di P.zza Umanitaria cui afferisce la logistica e le sistemazioni esterne;
- in data 12.11.2015 il Collegio di Vigilanza dell'AdP, tra l'altro, ha approvato l'ipotesi di Il atto Integrativo all'Accordo di Programma per la riorganizzazione funzionale e conseguente assetto urbanistico dell'IRCCS Ospedale Maggiore di Milano Policlinico e della Azienda Ospedaliera Istituti Clinici di Perfezionamento, esito del lavoro della Segreteria Tecnica che in particolare ha aggiornato il precedente Atto integrativo nei termini che seguono:



R



DETERMINAZIONE N. **2466** del **23 NOV. 2016** Atti n. 1245/13 all. 796

- il costo complessivo presunto dell'intervento per la realizzazione del nuovo ospedale è di 265.747.041,90 euro al netto del costo degli interventi già realizzati relativi al padiglione Monteggia.
- il nuovo piano di finanziamento prevede la seguente copertura:

Soggetti Finanziatori	Importo migliaia di euro
Ministero Della Salute (DMdS 18.4.2000)	*36.152,00
Fondazione	199.595,04
Regione Lombardia	30.000,00
<b>T O T A L E</b>	<b>265.747,04</b>

*\*al netto di 14,719 milioni di euro già utilizzati per la ristrutturazione del padiglione Monteggia*

- la realizzazione degli interventi viene programmata in due fasi funzionali distinte. Per la prima fase che prevede la realizzazione di un Central Building (avente capacità di autonomia funzionale), destinato alle attività sanitarie, la copertura economica quantificata in € 201.000.000,00, è garantita come segue:
  - Fondazione: si impegna a reperire le risorse di propria competenza per la quota pari a € 135.000.000,00 (di cui € 105.000.000,00, già disponibili, derivanti dalla vendita di quote del Fondo immobiliare Ca' Granda a CDP, e € 30.000.000,00 da accesso a linea di credito);
  - Regione Lombardia: con l.r. 22/2015 ha stanziato risorse per € 30.000.000,00;
  - Ministero della Salute: conferma il suo impegno in ordine al finanziamento già riconosciuto di € 36.152.000,00;
- la seconda fase riguardante la realizzazione della rimanente parte del progetto (Area Piazza Umanitaria, sistemazioni esterne e completamenti fronte Central Building) avrà un costo pari a circa € 35.000.000,00, la cui copertura sarà garantita da Fondazione con gli introiti delle vendite del patrimonio conferito al Fondo Immobiliare Ca' Granda ovvero, in caso di mancata vendita, con altri fondi da individuarsi nelle disponibilità di Fondazione.
- per quanto riguarda l'acquisizione di arredi e attrezzature, parallelamente alle due fasi di cui sopra ed in coerenza con il cronoprogramma dei lavori, Fondazione provvederà con proprie risorse pari a circa € 30.000.000,00, mediante gli introiti delle vendite del patrimonio conferito al Fondo immobiliare Ca' Granda ovvero, in caso di mancata vendita, mediante altri fondi da individuarsi nelle disponibilità di Fondazione.
- con Deliberazione n. X/ 4394 del 30.11.2015 la Giunta della Regione Lombardia approvava l'ipotesi del II Atto Integrativo dell'Accordo di Programma di cui al punto precedente per la riorganizzazione funzionale e conseguente assetto urbanistico dell'IRCCS Ospedale Maggiore di Milano e dell'Azienda ICP;



B

v



DETERMINAZIONE N. **2466** del **23 NOV. 2016** Atti n. 1245/13 all. 796

- In data 20.07.2016 sulla serie ordinaria del Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia veniva pubblicata la D.P.G.R n° 459 del 13.07.2016 di approvazione del II Atto Integrativo dell'Accordo di Programma;

**RILEVATO** per quanto espresso ai punti precedenti che opere propedeutiche alla realizzazione del Nuovo Ospedale e al riassetto urbanistico dell'area ospedaliera sono gli appalti di lavori di demolizione di vari padiglioni e la bonifica dall'amianto (Lotto 1A) (completato nel giugno 2014) e di lavori di demolizione, bonifica terreni e opere impiantistiche propedeutiche, Lotto 1 B (in corso);

**RICHIAMATA** la determinazione n° 2645 del 12.12.2013 con la quale è stata indetta gara d'appalto mediante procedura aperta per la demolizione, bonifica terreni e opere impiantistiche propedeutiche lotto 1B;

**PRESO ATTO** che:

- con determinazione n. 1362 del 20.6.2014, in seguito al ribasso d'asta del 56,85%, si è provveduto ad aggiudicare la gara d'appalto per la demolizione e bonifica lotto 1b a F.Ili Baraldi S.p.A. (capogruppo) in A.T.I. con Colombo Severo & C. s.r.l. e GIO.ECO s.r.l. - Via Bosco n. 48 - 41030 Staggia di S. Prospero (MO, ) per un importo complessivo di € 4.346.403,04 (compresi oneri per la sicurezza per € 335.685,77, costo del personale per € 1.681.085,78 e oltre I.V.A. di legge;
- in data 27.11.2014 si è provveduto a stipulare contratto d'appalto, registrato all'Agenzia delle Entrate di Milano 1 il 4.12.2014 - serie 1, n. 269;
- con verbale 10.9.2014 il Direttore dei Lavori, Arch. Mario Guarnaccia, ha provveduto alla consegna parziale dei lavori in via d'urgenza, verbale secondo il quale dovevano essere ultimati in 80 giorni naturali e consecutivi dal 10.9.2014 ed entro il 29.11.2014;
- in data 19.12.2014, il nuovo Direttore Lavori, ing. Alessandro Frustaci, a causa di impedimenti operativi, interferenze e difficoltà logistiche delle seguenti lavorazioni:
  - scavo e formazione delle vasche impiantistiche
  - bonifica e rimozione dei serbatoi interrati
  - monitoraggio dei fabbricati esistenti
  - abbattimento alberatureha provveduto, con verbale redatto ai sensi dell'art. 158, comma 7 del Regolamento, a sospendere i lavori per l'impossibilità a procedere in maniera da garantire la perfetta esecuzione dell'opera;
- con verbale 11.01.2016 la Direzione Lavori, Techint S.p.A., ha provveduto a effettuare la riconsegna parziale dei lavori;

**PRESO ATTO**, altresì, che

- l'appaltatore ha iscritto, in calce al verbale di riconsegna dell'11.01.2016, n. 4 riserve, per gli asseriti maggiori oneri subiti e subendi;
- le riserve iscritte dall'Impresa Esecutrice possono essere così sintetizzate:
  - **riserva n. 1:** l'Impresa ha iscritto riserva a causa dei maggiori oneri subiti e subendi dovuti alle ulteriori e non previste bonifiche da realizzare, rispetto alle quantità indicate nel computo metrico estimativo fornito ai concorrenti in sede di partecipazione alla procedura di affidamento. Più nello





DETERMINAZIONE N. **2466** del **23 NOV. 2016** Atti n. 1245/13 all. 796

specifico, la differenza tra il quantitativo di materiale da scavo indicato negli atti di gara e quanto invece necessario per l'esecuzione dei lavori ammonterebbe a 20.240,30 mc.

L'Appaltatore, quindi, non avrebbe potuto in sede di gara parametrare la propria offerta sulla base di tale differente (e maggiore) quantità, poiché il computo metrico estimativo riportava, quale quantitativo di materiale da scavo, 34.668,60 mc.

Inoltre, l'Impresa Esecutrice ha iscritto riserva per i maggiori oneri subiti e subendi a causa del differente conferimento a discarica che la stessa dovrà sopportare nel corso dell'esecuzione dei lavori (id est, discarica ordinaria in luogo di quella semplificata).

L'Appaltatrice, sulla base della lex specialis di gara, infatti, assume di aver pianificato il conferimento dei rifiuti presso alcuni impianti di recupero, operanti ai sensi degli artt. 214 e 216, D.Lgs. n. 152/2006 (id est, discarica cd. semplificata), di proprietà della Società mandante Colombo Severo S.r.l.

Secondo l'Impresa Esecutrice, quindi, sommando i maggiori compensi derivanti dal maggior quantitativo di materiale da scavo e dal maggior costo del conferimento del relativo materiale presso discariche ordinarie, si otterrebbe un maggior compenso di Euro 1.948.419,42;

- **riserva n. 2:** l'Impresa ha iscritto riserva per i maggiori oneri subiti e subendi per la realizzazione delle opere provvisorie, ed in particolare quelle di sostegno, mediante l'utilizzo di impresa iscritta all'Albo Nazionale Gestori Ambientali nella cat. 9, così come richiesto dalla Provincia di Milano nel parere del 2.10.2013, prot. n. 240406/2013.

L'Appaltatrice, viceversa, avrebbe calcolato la propria offerta sulla base delle prescrizioni della lex specialis, le quali, a suo dire, non prevedevano alcun obbligo di utilizzo di imprese iscritte all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali nella cat. 9.

La differenza tra i costi di conferimento preventivati dall'Impresa Esecutrice in sede di gara ed il costo richiesto dal nuovo subappaltatore comporrebbe, quindi, un maggior onere per l'A.T.I. appaltatrice pari a Euro 206.726,04;

- **riserva n. 3:** l'Impresa Esecutrice ha iscritto riserva per i maggiori oneri subiti e subendi a causa dell'omessa redazione ed approvazione di una perizia di variante in relazione a maggiori lavori di cui alle riserve n. 1 e n. 2.

Tale perizia, a detta dell'Impresa, avrebbe dovuto considerare anche l'equo compenso di cui all'art. 161, D.P.R. n. 207/2010, posto che, per le ragioni evidenziate nelle riserve nn. 1-2, la categoria OG12-opere di bonifica avrebbe avuto un incremento del 270,07% (id est, pari ad un incremento superiore al quinto del corrispondente valore originario).

Per quanto riguarda la sua quantificazione, a detta dell'Appaltatrice, dovrebbe essere riconosciuto a titolo di equo compenso un importo pari a Euro 834.734,75;

- **riserva n. 4:** l'Impresa Esecutrice ha iscritto riserva per i maggiori oneri subiti e subendi a causa dell'illegittima sospensione dei lavori disposta con verbale del 19.12.2014.

L'Appaltatrice, a causa del periodo di sospensione illegittima di 13 mesi, quindi, assume di aver subito un danno economico quantificato, alla luce dell'art. 160, D.P.R. n. 207/2010, in Euro 242.137,26;

- eccedendo l'importo complessivo delle riserve formulate dall'Appaltatore nel verbale di riconsegna il 10% dell'importo contrattuale, la Direzione dei Lavori ne ha dato comunicazione al Responsabile del Procedimento, ing. Santo De Stefano, ai sensi dell'art. 240, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006;





DETERMINAZIONE N. **2 4 6 6** del **2 3 NOV. 2016** Atti n. 1245/13 all. 796

- il Direttore Lavori, ing. Alessandro Frustaci, in data 01.02.2016 nella sua Relazione Riservata sulle riserve 1, 2, 3 e 4 formulate dall'Appaltatore, ha valutato le riserve 1, 3 e 4 inammissibili e infondate e la riserva 2 infondata, definendo in € 190.069,20 l'importo riconoscibile in estremo subordine all'impresa ove superate le deduzioni volte a determinare l'inammissibilità e l'infondatezza delle varie riserve;
- con nota del 15.2.2016 trasmessa alla Direzione Lavori, Techint S.p.A. e all'Appaltatore, F.Ili Baraldi S.p.A., il Responsabile del Procedimento, ing. Santo De Stefano, ha espresso il proprio parere in merito all'ammissibilità delle riserve, determinando, in conclusione, l'inammissibilità allo stato delle riserve nn. 1, 2 e 3 in quanto fondate su c.d. fatti continuativi, ovvero su avvenimenti il cui perdurare nel tempo, alla luce della prospettazione svolta dalla stessa Impresa Appaltatrice, avrebbe in sé una carica dannosa non solo di carattere permanente, ma suscettibile di essere apprezzata soltanto nel tempo, per la sua potenzialità di produrre alterazioni nello svolgimento dei lavori e, dall'altro lato, l'ammontare della residua riserva sub. n. 4 pari a soli € 242.137,26 e, quindi, ad un importo inferiore al 10% dell'importo contrattuale, e che pertanto allo stato, nel caso di specie, non sussiste il requisito/presupposto di carattere quantitativo di cui al comma 1 dell'art. 240, D.Lgs. n. 163/2006;
- con la stessa nota il Responsabile del Procedimento, ing. Santo De Stefano, rigetta l'attivazione della procedura di accordo bonario, ai fini della risoluzione delle riserve iscritte dall'Impresa Appaltatrice in calce al verbale di riconsegna lavori in data 11 gennaio 2016.

**CONSIDERATO** che, pur se ritenute inammissibili dal Responsabile del Procedimento, le riserve hanno evidenziato una possibile problematica relativa alle discariche cui conferire i terreni da bonificare, riconducibili in particolare al fatto che:

- gli atti di gara, per il conferimento a discarica, prevedevano espressamente che i rifiuti prodotti durante le operazioni di bonifica dovessero essere conferiti *"in idonei centri di recupero/discarica"*;
- tali prescrizioni, peraltro, non avrebbero chiaramente evidenziato, essendo generiche, le indicazioni contenute nella nota della Provincia di Milano Prot. N. 240406, del 2.10.2013 – recepite nel successivo verbale della Conferenza di Servizi del 3.10.2013 con cui veniva approvato il piano di bonifica e non richiamate nei documenti di gara, né recepite nell'adeguamento del progetto posto in gara, secondo le quali *"i rifiuti prodotti dovranno essere o smaltiti o conferiti presso impianti di trattamento autorizzati. Sono esclusi gli impianti operanti ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. n. 152/2006"*;
- queste ultime prescrizioni avrebbero posto, quindi, l'Impresa nella necessità di individuare nuovi impianti (dotati di autorizzazione ordinaria ex art. 208, D.Lgs. n. 152/2006, e non operanti in base alla procedura semplificata di cui ai citati artt. 214 e 216, D.Lgs. n. 152/2006);
- il ribasso economico offerto in sede di gara, a detta dell'Impresa, aveva tenuto conto soltanto della possibilità di conferire e recuperare i rifiuti presso qualsiasi impianto, e quindi anche presso discariche "semplificate", operanti ai sensi degli artt. 214 e 216, D.Lgs. n. 152/2006;
- la formulazione della prescrizione sembrava poter avere sollevato elementi di ambiguità e di scarsa chiarezza, in considerazione anche del fatto che fuori dalla Provincia di Milano esistono discariche semplificate autorizzate a ricevere e trattare rifiuti delle medesime caratteristiche di quelli da conferire nell'appalto di che trattasi;





DETERMINAZIONE N. **2466** del **23 NOV. 2016** Atti n. 1245/13 all. 796

**PRESO ATTO** che, proprio in relazione a quanto sopra riportato e alla luce delle motivazioni addotte dalla Ditta Appaltatrice con la riserva n. 1, e al fine di dirimere i profili di equivocità sollevati dalla nota della Provincia di Milano, prot. N. 240406, del 02.10.2013, in data 11.04.2016, con la nota n. 1245/13, all. n. 554, prot. UOFT n. 16/1223, la Fondazione richiedeva alla Città Metropolitana di Milano – Area Tutela e Valorizzazione Ambientale, Settore Rifiuti, Bonifiche e Autorizzazioni Integrate Ambientali – nel frattempo subentrata alla Provincia di Milano:

- di riformare o revocare le prescrizioni contenute nella precedente nota provinciale in merito allo smaltimento dei rifiuti in discarica semplificata;
- anche alla luce della normativa nazionale nonché della sopravvenuta disciplina comunitaria (id est, Regolamento CE n. 1357/2014, con il quale nelle more è stato sostituito l'Allegato III della precedente Direttiva 2008/98/CE, al fine di adeguare le definizioni delle caratteristiche di pericolo, allineandole al Regolamento CE n. 1272/2008), di procedere alla riforma della prescrizione contenuta nella precedente nota provinciale, quantomeno *"in parte qua relativamente alle macerie derivanti dalla demolizione di muri e pavimentazioni di locali internati"* e che, per l'effetto, acconsentisse *"a che i rifiuti prodotti in situ (nella loro totalità o quantomeno, in parte qua) possono essere avviati al recupero mediante procedura semplificata, ai sensi degli artt. 214 e 216, D.Lgs. n. 152/2006, previa –se del caso- la formalizzazione degli ulteriori necessari adempimenti amministrativi da parte della Conferenza di Servizi e comunque da parte del Comune di Milano, ai sensi della L.R. Lombardia n. 30/2006 e s.m.i."*

**PRESO ATTO**, altresì, che

- in data 04.05.2016, l'Impresa Appaltatrice, in calce al registro di contabilità del S.A.L. n. 1, datato 20.04.2016, provvedeva a ritrascrivere e confermare le 4 riserve già iscritte sul Verbale di riconsegna dell'11.01.2016 e, contestualmente, procedeva ad iscrivere la riserva n. 5.
- in data 18.5.2016, il Direttore dei Lavori redigeva le proprie controdeduzioni alla riserva n. 5 iscritta dalla Ditta Appaltatrice in calce al S.A.L. n. 5, ritenendola inammissibile oltre che infondata;

**RICHIAMATA** la nota prot. N. 110103, fasc. n. 9.11/2016/1 del 19.5.2016 con cui la Città Metropolitana di Milano, riscontrando la nota della Fondazione dell'11.04.2016:

- riteneva condivisibile *"l'avvio delle terre e rocce da scavo ad impianti operanti in procedura semplificata per le operazioni di stoccaggio/messa in riserva, in quanto l'Allegato 4 Suballegato 1 del già indicato d.m. 5.02.1998 introduce tra le operazioni possibili quella identificata con R13 anche con riferimento alla fattispecie di cui al 7.31.bis"*;
- tuttavia, proseguiva la summenzionata nota, *"resta inteso che dopo il mero stoccaggio le terre dovranno essere destinate ad altri impianti operanti in procedura ordinaria ex art. 208 o con A.I.A. per l'effettuazione del trattamento prescritto"*;
- aggiungeva che *"discorso diverso può essere fatto per ciò che concerne i rifiuti unicamente prodotti dalla demolizione e adeguatamente separati dalle terre e rocce contaminate. In tal caso non si ravvedono motivi ostativi al conferimento ad impianti operanti con comunicazione ex art. 214-216, D.Lgs. 152/2006 nel rispetto di quanto previsto dalla Tipologia 7.1 del D.M. 5.02.1998, con particolare riferimento alle caratteristiche del rifiuto ed allo specifico trattamento attuato dall'impianto di destino individuato dalle attività di recupero"*.





DETERMINAZIONE N. **2466** del **23 NOV. 2016** Atti n. 1245/13 all. 796

**PRESO ATTO** che l'Impresa Baraldi S.p.A. in data 20.04.2016 ha firmato con riserva il verbale di consegna lavori del 13.06.2016 e esplicitato n. 7 riserve nel Registro di Contabilità del 24.06.2016 SAL n° 1, riproponendo le stesse riserve (dalla 1 alla 5) già iscritte nel registro di contabilità in occasione del SAL n° 1 e variando in riduzione la riserva n° 1:

- sulla riserva n. 1 l'Appaltatore ha richiesto il riconoscimento della somma (prima € 1.948.419,42) di € 1.452.000,46 quali asseriti maggiori oneri che assume derivino per le non previste bonifiche di maggiori quantità di materiali, non contemplate nel computo metrico, oltre che per i maggiori oneri di smaltimento dei materiali di risulta da procedura semplificata ad ordinaria. La riduzione rispetto alla prima richiesta è conseguenza della risposta della Città Metropolitana (rif. Prot. 110103 fasc. 9.11/2016/1 del 19.5.2016), la quale dopo richiesta della Stazione Appaltante (rif. Prot. UOFT 16/1223 del 11.04.2016), chiarisce che vi è la possibilità di smaltire i materiali di risulta delle demolizioni con procedura semplificata al posto della procedura ordinaria. La nota della Città Metropolitana chiarisce altresì che lo smaltimento delle terre con procedura semplificata non è ammesso, da qui la richiesta di extra oneri di smaltimento rispetto a quanto previsto in appalto.
- con la riserva n. 2 l'Appaltatore ha richiesto la complessiva somma di € 206.726,04 quale riconoscimento degli asseriti maggiori oneri per la realizzazione delle opere provvisorie, ed in particolare di quelle di sostegno, mediante l'utilizzo di impresa iscritta nell'Albo Nazionale Gestori Ambientali nella categoria 9;
- con la riserva n. 3 l'Appaltatore ha richiesto la complessiva somma di € 834.734,75 quale equo compenso degli asseriti maggiori oneri subiti e subendi a causa dell'omessa redazione ed approvazione di una perizia di variante in relazione ai maggiori lavori di cui alle riserve n. 1 e n. 2;
- con la riserva n. 4 l'Appaltatore ha richiesto la complessiva somma di € 242.137,26 quale ristoro degli asseriti maggiori oneri che assume di aver subito a causa della sospensione del 19.12.2014, in quanto l'Appaltatore ritiene sia illegittima;
- con la riserva n. 5 l'Appaltatore lamenta la ridotta produzione prevista rispetto al cronoprogramma contrattuale per un ammontare complessivo pari a € 788.255,64;
- con la riserva n. 6 l'Appaltatore ha richiesto la complessiva somma di € 46.613,44 quale ristoro degli asseriti maggiori oneri che assume di aver subito a causa della sospensione del 20.4.2016, che l'Appaltatore ritiene sia illegittima;
- con la riserva n. 7 l'Appaltatore non ha richiesto extra oneri ma ha richiesto un'estensione dei tempi di costruzione rispetto a quanto riportato nel cronoprogramma rev. 8 allegato al Verbale di Riconsegna totale dei lavori del 13.6.2016;

**PRESO ATTO** che in data 18.5.2016 la Direzione Lavori, Techint S.p.A., per nome del Direttore dei Lavori, ing. Alessandro Mornati, ha trasmesso a questa Stazione Appaltante una scansione delle deduzioni, trascritte nel Registro di Contabilità, relative alle riserve da n. 1 a n. 7 apposte dall'Appaltatore, dichiarando:

- la riserva n. 1 inammissibile, poiché ritenuta tardiva e infondata;
- la riserva n. 2 totalmente infondata; l'assenza di qual si voglia elemento di prova a conforto dei preventivi esposti nella riserva, ne preclude l'accogliibilità;
- la riserva n. 3 è inammissibile e infondata;
- la riserva n. 4 è inammissibile;



13

b



DETERMINAZIONE N. **2466** del **23 NOV. 2016** Atti n. 1245/13 all. 796

- la riserva n. 5 è respinta perché inammissibile e, in subordine, infondata in tutte le sue articolazioni;
- la riserva n. 6 è inammissibile e infondata;

Numero riserva	Descrizione riserva	Importo riserva	Note della D.L.
1	Maggiori oneri per maggior quantitativo di materiale da scavo ed extracosto di smaltimento in ordinaria	1.452.000,46	Inammissibile, poiché ritenuta tardiva ed infondata.
2	Maggiori oneri per la realizzazione delle opere provvisoriale	206.726,04	Inammissibile ed infondata
3	Equo compenso	834.734,75	Inammissibile ed infondata
4	Maggiori oneri per la sospensione illegittima del 19.2.2014	242.137,26	Inammissibile ed infondata.
5	Maggiori oneri per andamento anomalo	788255,64	Inammissibile ed infondata
6	Maggiori oneri per la sospensione illegittima del 20.4.2016	46.613,44	Inammissibile ed infondata.
TOTALI		3.570.467,59	

VISTA la Relazione riservata del Direttore dei Lavori, ing. Alessandro Mornati, del 13.07.2016 con la quale completando le considerazioni relative alle riserve sopra riportate, conclude ritenendo che l'importo eventualmente riconoscibile all'Impresa in estremo subordine e ammontante complessivamente a € 799.826,79, può essere riassunto come da seguente tabella:

Numero riserva	Descrizione riserva	Importo riserva	Valutazione della D.L.
1	Maggiori oneri per maggior quantitativo di materiale da scavo ed extracosto di smaltimento in ordinaria	1.452.000,46	582.958,23
2	Maggiori oneri per la realizzazione delle opere provvisoriale	206.726,04	89.780,91
3	Equo compenso	834.734,75	-
4	Maggiori oneri per la sospensione illegittima del 19.2.2014	242.137,26	105.226,05



B  
h



DETERMINAZIONE N. **2466** del **23 NOV. 2016** Atti n. 1245/13 all. 796

5	Maggiori oneri per andamento anomale	788.255,64	-
6	Maggiori oneri per la sospensione illegittima del 20.4.2016	46.613,44	21.861,60
TOTALI		3.570.467,59	799.826,79

**CONSIDERATO** che, alla luce di quanto precedentemente esposto e di quanto di seguito esplicitato si ritiene adesso di pervenire alle conclusioni di seguito elencate:

– la **riserva n° 1** ammissibile e fondata per le seguenti motivazioni:

In sostanza la riserva contempla due aspetti, uno relativo ai volumi e uno relativo ai presunti differenti costi di scarica.

Come riportato nei punti precedenti, con nota 15.2.2016 trasmessa alla Direzione Lavori, Techint S.p.A. e all'Appaltatore, F.Ili Baraldi S.p.A, il Responsabile del Procedimento ha determinato l'inammissibilità allo stato, tra altre, della riserva n° 1, poiché, a parte ogni considerazione in ordine alla fondatezza o meno della riserva in parola, l'eventuale importo complessivo dei maggiori oneri subiti e *subendi* dall'Impresa Esecutrice, per tale voce, non poteva ancora essere definitivamente quantificato.

Si tratta, infatti, di una riserva fondata su "fatti continuativi", ovvero su un avvenimento il cui perdurare nel tempo, alla luce della prospettazione svolta dalla stessa Impresa Appaltatrice, ha in sé una carica dannosa non solo di carattere permanente, ma suscettibile di essere apprezzata soltanto nel tempo, per la sua potenzialità di produrre alterazioni nello svolgimento dei lavori.

La definitiva ammissibilità e la fondatezza nel merito della riserva in esame, pertanto, avrebbe potuto essere eventualmente valutata solo al termine delle operazioni di scavo/rimozione del terreno *in situ* e della successiva attività di smaltimento del materiale da bonificare presso impianti di tipo ordinario, allorquando sarebbe stato possibile determinare con esattezza il maggior quantitativo dei materiali asportati dall'Impresa Appaltatrice ed il conseguente costo effettivamente sopportato dall'Impresa Esecutrice.

La quantificazione delle pretese dell'Impresa appaltatrice può ritenersi oramai possibile a seguito dell'espressa rinuncia parziale alla riserva n. 1, operata dalla stessa Impresa in data 24.6.2016, in sede di esplicazione delle riserve in esito alla sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori in data 13.6.2016, strettamente correlata alla nota di chiarimenti della Città Metropolitana di Milano del 19.5.2016 che ha determinato un notevole ridimensionamento dei volumi da conferire in scarica ordinaria.

Inoltre, la citata nota della Città Metropolitana di Milano, pur non assumendo il contenuto di un vero e proprio atto di autotutela (attraverso l'esercizio di uno *ius poenitendi* della Stazione Appaltante), tuttavia, può valutarsi quantomeno alla stregua del riconoscimento della sussistenza di profili di criticità e/o ambiguità della precedente nota della Provincia di Milano del 2.10.2013, da un lato, ponendosi quale interpretazione autentica sopravvenuta di quest'ultima e, dall'altro lato, assumendo la valenza di un *factum principis*, rilevante anche ai fini di riconoscimenti economici a favore dell'impresa.

Nella specie, per di più, la D.L., nella propria relazione riservata in data 13.7.2016, pur richiamando in via preliminare le proprie precedenti considerazioni in ordine alla inammissibilità/infondatezza della





DETERMINAZIONE N.

2466

del

23 NOV. 2016

Atti n. 1245/13 all. 796

riserva n. 1, tuttavia ha ritenuto, a fronte del mancato espresso recepimento nei documenti di gara delle prescrizioni della Conferenza di Servizi riguardanti gli smaltimenti dei materiali di bonifica con procedura ordinaria, possibile un riesame della richiesta dell'Impresa appaltatrice, col riconoscimento di un importo pari a € 582.958,23 dal cui calcolo, condivisibile, si evince il riconoscimento di un importo unitario netto di trasporto e smaltimento in discarica ordinaria quasi doppio rispetto a quello offerto in gara dall'impresa quale importo unitario per trasporto e smaltimento con procedura semplificata, derivante dal mancato adeguamento del progetto esecutivo e in particolare del computo metrico estimativo alla luce del verbale della Conferenza di Servizi. In ciò, comunque, non si ritengono esserci le condizioni di imputare a Techint l'errore progettuale proprio per l'esistenza di considerevoli profili di criticità e/o ambiguità nell'originario verbale della Provincia di Milano e più in generale nella materia trattata e anche nelle diverse modalità di conferimento e trattamento dei rifiuti sulla base di differenti competenze territoriali.

- la **riserva n° 2** ammissibile e fondata per le seguenti motivazioni:  
tratta essenzialmente i maggiori oneri per l'esecuzione di opere OS21 che deriverebbero da una specifica prescrizione contenuta nel parere della Provincia di Milano del 2.10.2013 allegata al verbale della Conferenza di Servizi del 3.10.2013, che ha definito che *"per l'esecuzione di opere di sostegno, se effettuata nell'ambito del cantiere di bonifica e delle opere connesse allo spostamento della Roggia Bolagnos, di un'impresa iscritta all'Albo Nazionale dei gestori Ambientali nella cat. 9"*; parere e relative prescrizioni di cui l'impresa sostiene di essere venuta a conoscenza solo dopo l'aggiudicazione dell'appalto; per tale motivo si troverebbe nella situazione di dover sostenere maggiori oneri di cui non avrebbe potuto tenere conto all'atto dell'offerta. Le controdeduzioni del Direttore Lavori tendono a ritenere la richiesta pretestuosa poiché *"si fonda sull'assunto che lo stesso intendesse subappaltare la realizzazione delle opere provvisoriale di sostegno"* e ritiene *"che le argomentazioni addotte siano meramente assertive e prive di riscontro"*, poiché *"l'indicazione di voler subappaltare le opere di sostegno, non solo esprime solo un'eventuale modalità operativa, ma certo non indica l'importo della prestazione che si assume volesse affidare in subappalto"*. Ritiene ancora *"le argomentazioni svolte dall'appaltatore meramente assertive e prive di qualsiasi riscontro"*. Perciò infondate.  
In realtà in sede di offerta, come previsto dalla vigente normativa l'Impresa aveva dichiarato che avrebbe subappaltato, tra altre, le attività relative alla categoria OS21 (dichiarazione in atti UOADP). Dichiarazione cui ha dato seguito con richiesta di subappalto del 29.06.2016, perfezionata con la trasmissione di documentazione integrativa richiesta dal RUP in data 07.07.2016 e autorizzata con Determina del Direttore generale n° 1522 del 19.07.2016.  
Pertanto, evidentemente, risultano venire meno le motivazioni di inammissibilità esplicitate nella controdeduzione del Direttore Lavori.
- la **riserva n° 3** inammissibile condividendo le deduzione del Direttore Lavori.
- la **riserva n° 4** ammissibile e fondata per le seguenti motivazioni:  
l'Impresa ha richiesto una somma quale ristoro di asseriti maggiori oneri derivanti dalla sospensione dei lavori del 19.12.2014 ritenuta dalla stessa illegittima. Il Direttore Lavori considera la riserva inammissibile in ragione della mancata formulazione della stessa in calce al verbale di sospensione



ISO 9001  
BUREAU VERITAS  
Certification



B

b



DETERMINAZIONE N. **2 4 6 6** del **2 3 NOV. 2016** Atti n. 1245/13 all. 796

lavori del 19.12.2014, per cui l'appaltatore sarebbe incorso nella decadenza. Nello specifico la Direzione dei lavori sospendeva *"considerato che a causa di impedimenti operativi, interferenze, e difficoltà logistiche le lavorazioni oggetto della consegna parziale non possono procedere con le necessarie regolarità e continuità tali da garantire la perfetta esecuzione dell'opera"*.

L'impresa non aveva iscritto riserva all'atto della sottoscrizione del verbale di sospensione lavori, poiché -in quel contesto temporale- gli impedimenti apparivano, ragionevolmente, di facile soluzione, come emerge dal contenuto della e-mail della Fondazione del 30.12.2014, riportata nel Vdr 002 (ove veniva dato atto dell'intervenuta soluzione delle interferenze ostative alle lavorazioni). Soltanto successivamente, infatti, sono emerse ulteriori circostanze di fatto sopravvenute che hanno comportato la protrazione dei termini della sospensione lavori, senza che peraltro all'Impresa fosse sottoposta la sottoscrizione di un qualche documento utile per l'apposizione delle riserve. Circa la parziale fondatezza, non sembrano esserci dubbi visto che anche la Direzione Lavori ritiene che "Le richieste di cui ai punti 1,2,3,4,6 e11, sono riconoscibili":

Cod.	Descrizione
1	Polizza DEFINITIVA validità 1 anno (durata Contrattuale dell'appalto)
2	Polizza CAR validità 1 anno (durata Contrattuale dell'appalto)
3	Pagamento Passo Carraio su Via della Commenda
4	Consumo Energia Elettrica contatore per baraccamenti
6	Baraccamento per uso refettorio, spogliatoio, uffici, servizi igienicoprevidenziali con impianti semplici di illuminazione e prese elettriche 10A, con allacciamento alle linee di alimentazione e di scarico (superficie di riferimento al prezzo unitario mq 15). Nolo per ogni mese successivo. Durata per il tempo della Sospensione ILLEGITTIMA. (3 blocchi X 11 mesi)
11	Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza.

e ne quantifica il riconoscimento in € 105.226,05.

- la **riserva n° 5** inammissibile e infondata condividendo le deduzione del Direttore Lavori
- la **riserva n° 6** ammissibile fondata per le seguenti motivazioni:  
si basa sugli eventuali maggiori oneri subiti e subendi a causa della sospensione lavori disposta dal D.L. con verbale del 20.04.2016 e ritenuta dall'Appaltatore illegittima, derivanti dal mantenimento in essere di una serie di voci di spese pur in fase di sospensione lavori. La controdeduzione del D.L. ritiene inammissibile in ragione della mancata formulazione della riserva sul verbale di sospensione del 20.04.2016, per cui l'Appaltatore sarebbe incorso nella decadenza.



*B*  
*h*



DETERMINAZIONE N. **2466** del **23 NOV. 2016** Atti n. 1245/13 all. 796

In realtà l'Appaltatore ha firmato con riserva il verbale di sospensione in data 20.4.2016 esplicitandone i contenuti sul verbale di consegna parziale dei lavori del 13.06.2016 e trascrivendole sul registro di contabilità.

Pertanto, evidentemente, risultano venire meno le motivazioni di inammissibilità esplicitate nella controdeduzione del Direttore Lavori.

**CONSIDERATO** che l'analisi delle riserve ammissibili di cui ai punti precedenti, porta a rilevare che i maggiori importi richiesti dall'impresa sono per lo più determinati dal mancato recepimento all'interno del progetto esecutivo delle prescrizioni della Provincia di Milano allegate al Verbale della Conferenza di Servizi del 3.10.2013 e precisamente, nel computo metrico estimativo, dell'eventuale importo unitario incrementato per trasporto e conferimento a discarica ordinaria e, nel capitolato speciale d'appalto, dell'evidenziazione dell'obbligo di utilizzo oltre che di imprese aventi ben determinate categorie e classifiche SOA, anche, per l'esecuzione di opere di sostegno, se effettuata nell'ambito del cantiere di bonifica e delle opere connesse allo spostamento della Roggia Bolagnos, di un'impresa iscritta all'Albo Nazionale dei gestori Ambientali nella cat. 9.

**PRESO ATTO** che, comunque, il mancato recepimento nei documenti di gara di quanto esplicitato al punto precedente non ha configurato alcun danno economico per l'Amministrazione, anzi ha favorito un risparmio per il bilancio della Fondazione, poiché al contrario, il recepimento, avrebbe comportato un maggior onere a carico della Fondazione, determinando un considerevole aumento della base d'asta e quindi, verosimilmente, del contenuto economico dell'offerta aggiudicataria, valutabile (secondo le modalità di calcolo espresse dalla DL nella propria relazione riservata e nelle deduzioni) in circa:

· Volume sole terre da scavo:	m <sup>3</sup> 38.868,73 x €/m <sup>3</sup> 16,17	= € 628.507,36
· Volume materiali inerti (fondazioni)	m <sup>3</sup> 13.587,10 x €/m <sup>3</sup> 16,17	= € 219.703,40
· Volume materiali bituminosi	m <sup>3</sup> 6.002,50 x €/m <sup>3</sup> 3,63	= € 21.789,07
· Maggiori costi OS21 per obbligo		
<u>Iscrizione Albo gestori ambientali cat. 9</u>	<u>€ 1.398.790,16 x 15%</u>	<u>= € 208.468,50</u>
	<b>Totale</b>	<b>€ 1.078.468,337</b>

**RILEVATO** che l'importo complessivo delle riserve ammissibili ammonta a € 1.947.477,20 pari al 40,81 % dell'importo contrattuale di € 4.346.403,04 (compresi oneri per la sicurezza per € 335.685,77, costo del personale per € 1.681.085,78 e oltre I.V.A. di legge);

**RICHIAMATO** l'art. 240-bis comma 1 secondo periodo che testualmente recita: "L'importo complessivo delle riserve non può in ogni caso essere superiore al 20% dell'importo contrattuale" e ritenuto tale limite quale ammontare massimo riconoscibile in relazione alle riserve formulate e non quale limite di possibilità di formulazione, tant'è che secondo alcuni Autori (P. Carbone, E. De Rugeris, S. Nazzaro, D. Lavermicocca) non vi sarebbe alcuna ragione per la quale dovrebbero concorrere al raggiungimento del tetto quelle riserve che non possono comportare alcun incremento al contratto, quali riserve tardive, quelle generiche o quelle che siano destituite di fondamento;





DETERMINAZIONE N. **2466** del **23 NOV. 2016** Atti n. 1245/13 all. 796

**VALUTATA**, come esplicitato ai punti precedenti, ai sensi del comma 4 dell'art. 240 del D.Lgs. 163/06, da parte del responsabile del procedimento l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza di parte delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore;

**RICHIAMATI:**

- il comma 1 dell'art. 240 del D.Lgs. 163/06 che recita: *“Per i lavori pubblici ..., qualora a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare in misura sostanziale e in ogni caso non inferiore al dieci per cento dell'importo contrattuale, si applicano i procedimenti volti al raggiungimento di un accordo bonario, disciplinati dal presente articolo”;*
- il comma 15 dell'art. 240 del D.Lgs. 163/06 che recita: *“Per gli appalti e le concessioni di importo inferiore a dieci milioni di euro in cui non venga promossa la costituzione della commissione, la proposta di accordo bonario è formulata dal responsabile del procedimento, ai sensi del comma 13”.*

**RITENUTO**, per quanto espresso ai punti precedenti, di:

- essere nelle condizioni previste dal comma 1 dell'art. 240 del D.Lgs. 163/06 e che quindi sia obbligo perseguire procedimenti volti al raggiungimento di un accordo bonario;
- avere approfondito l'analisi delle richieste dell'Impresa e delle deduzioni del Direttore dei Lavori a tal punto da ritenere possibile una diretta formulazione dell'accordo bonario da parte del responsabile unico del procedimento, con conseguente, non trascurabile, risparmio della Fondazione in assenza di nomina di componenti della commissione per l'accordo bonario;

**RICHIAMATA** la Deliberazione n. 249 del 17/09/2003 (Q/226) dell'Autorità Nazionale Anticorruzione avente per oggetto *“Linee guida, conformi alle norme e ai principi, necessarie per assicurare l'esercizio dell'attività di accordo bonario”* e con cui il Consiglio, evidenzia norme comportamentali cui le Stazioni Appaltanti a suo avviso debbano attenersi e in particolare ai punti 6 e 7, rispettivamente:

- l'accordo bonario deve essere sottoscritto dal rappresentante legale dell'appaltatore e dall'Amministrazione appaltante, e non dal Responsabile del Procedimento in luogo dell'Amministrazione.
- la proposta del Responsabile del Procedimento, prima di essere formalizzata mediante la stipula dell'accordo, deve essere approvata, nel termine di 60 giorni dalla sua formalizzazione, dalla Stazione Appaltante che delibera in merito con provvedimento motivato. Tale circostanza non può considerarsi una difformità solo di carattere formale, in quanto la preventiva sottoscrizione di atti da parte di soggetti non autorizzati, contenente proposte non ancora approvate dall'organo competente delle Stazioni Appaltante, potrebbe fornire elementi utili all'appaltatore per un eventuale successivo giudizio;

**RITENUTO** che:

- la proposta di un accordo bonario rientri nella gestione operativa propria della Direzione Generale e non agli indirizzi strategici propri del Consiglio di Amministrazione;

**PRESO ATTO**



B  
V



DETERMINAZIONE N. **2466** del **23 NOV. 2016** Atti n. 1245/13 all. 796

- che in data 31.08.2016 con PEC di pari data il RUP ha convocato l'impresa F.Ili Baraldi capogruppo dell'ATI con Colombo Severo & C. s.r.l. e GIO.ECO s.r.l. per il giorno 13.09.2016 per verificare preliminarmente la possibilità di un accordo bonario;
- che durante l'incontro il RUP ha illustrato una possibile proposta di accordo bonario per verificare l'eventuale interesse dell'impresa, prima di sottoporla all'approvazione della Direzione della Fondazione;
- che in data 16.11.2016 con PEC di pari data l'Impresa ha comunicato di considerare la soluzione prospettata quale base accettabile per la conclusione dell'accordo bonario;

**VISTA** la bozza di accordo bonario predisposta dal RUP, che prevede, condividendo le valutazioni del Direttore dei Lavori nella relazione riservata del 13.07.2016, il riconoscimento, in favore della F.Ili Baraldi S.p.A. (capogruppo) in A.T.I. con Colombo Severo & C. s.r.l. e GIO.ECO s.r.l. - Via Bosco n. 48 - 41030 Staggia di S. Prospero (MO), appaltatrice dei lavori di demolizione e bonifica lotto 1b, di euro 799.826,79 (IVA esclusa) a titolo di transazione e tacitazione di tutte le riserve iscritte nel registro di contabilità dei lavori;

**VISTO** il quadro economico generale post aggiudicazione dal quale si evince che l'importo previsto per l'accordo bonario trova capienza all'interno del quadro medesimo nelle somme a disposizione della Stazione Appaltante nella voce "economie di gara" (pur considerando le approvande perizie n° 1 e 2 per complessivi € 693.205,39 (€ 630.186,75 + € 63.018,67 di IVA 10%)):

		IMPORTI APPALTO	RIBASSO D'ASTA	IMPORTI CONTRATTUALI
<b>A) LAVORI (A CORPO)</b>				
A.1	demolizione di opere	1.354.023,38		
A.2	opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale	1.102.814,48		
A.3	opere strutturali speciali	1.133.020,03		
A.4	edifici civili e industriali	543.052,97		
A.5	impianti tecnologici	695.003,32		
A.6	impianti (..) distribuzione energia elettrica	571.000,04		
	<b>TOTALE LAVORI (soggetti a ribasso del 56,85%)</b>	<b>5.398.914,22</b>	<b>3.069.282,73</b>	<b>2.329.631,49</b>
A.7	costo del personale (non soggetto a ribasso)	1.681.085,78		1.681.085,78
A.8	oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)	335.685,77		335.685,77
	<b>TOTALE A)</b>	<b>7.415.685,77</b>		<b>4.346.403,04</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>				
B.1	IVA 10% sui lavori A.10	741.568,58	306.928,27	434.640,31





DETERMINAZIONE N. **2466** del **23 NOV. 2016** Atti n. 1245/13 all. 796

B.2	imprevisti (IVA inclusa)	329.387,76	329.387,76
B.3	rilievi, indagini, prove (IVA inclusa)	30.000,00	30.000,00
B.4	spese pubbl.tà indiz. e aggiudicaz. (IVA inclusa)	15.000,00	15.000,00
B.5	allacciamenti (IVA inclusa)	30.000,00	30.000,00
B.6	spese tecniche (contrib. Integr. E IVA inclusa)	251.783,00	251.783,00
B.7	acc.to ex art. 92 dlgs. 163/06 (0,561 di A.10)	41.602,00	41.602,00
B.8	contributo AVCO	800	800
B.9	<b>economie di gara</b>		3.376.211,01
	<b>TOTALE B)</b>	1.440.141,34	4.509.424,07
	<b>TOTALE COMPLESSIVO (A+B)</b>	<b>8.855.827,10</b>	<b>8.855.827,10</b>

**CONSIDERATO** che la protrazione del termine di ultimazione dei lavori oggetto dell'appalto non ha comportato alcun pregiudizio, né in termini economici né in termini funzionali a carico della Fondazione, anche in considerazione della maturazione dei tempi tecnici necessari per la determinazione dell'indirizzo politico-amministrativo, rientrando nella sfera di competenza di altre Amministrazioni (in primo luogo, della Regione Lombardia), in ordine alla realizzazione del nuovo complesso ospedaliero;

Ritenuto, pertanto, che la conclusione di un accordo bonario ex art. 240, D.Lgs. n. 163/2006 (applicabile *ratione temporis* in relazione alla disposizione transitoria contenuta nell'art. 216, D.Lgs. n. 50/2016), alle condizioni e nei termini sopra descritti, risponda ad imprescindibili criteri di efficienza, efficacia, trasparenza, buon andamento e proficuità dell'attività amministrativa, favorendo una soluzione bonaria della controversia sorta con l'Impresa appaltatrice in relazione a vicende estranee alla sfera di responsabilità contrattuale di entrambe le Parti, con un'evidente rispondenza all'interesse pubblico perseguito dalla Fondazione;

**PRESO ATTO** che il Responsabile del procedimento, con la propria sottoscrizione, attesta che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittimo;

**CON** il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo;

#### DETERMINA

1. di approvare la bozza di proposta di accordo bonario ex art. 240 del D. Lgs. 163/2006 che prevede il riconoscimento, in favore della F.Ili Baraldi S.p.A. (capogruppo) in A.T.I. con Colombo Severo & C. s.r.l. e GIO.ECO s.r.l. - Via Bosco n. 48 - 41030 Staggia di S. Prospero (MO), appaltatrice dei lavori di demolizione e bonifica lotto 1b, di euro 799.826,79 a titolo di transazione e tacitazione di tutte le riserve iscritte nel registro di contabilità dei lavori;





DETERMINAZIONE N. **2 4 6 6** del **2 3 NOV. 2016** Atti n. 1245/13 all. 796

2. di demandare al Responsabile Unico del Procedimento il compito di provvedere a tutto quanto necessario per stipulare formalmente l'accordo bonario di che trattasi;
3. di autorizzare l'U.O. Economico Finanziaria a procedere, una volta ricevuta da parte del RUP comunicazione dell'avvenuta firma dell'Accordo tra Fondazione e Impresa, al pagamento dell'importo di euro 799.826,79 utilizzando il n. di prenotazione 2015001472;
4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito della Fondazione, all'Albo Pretorio – online, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. Lombardia n. 23/2015, con l'osservanza della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 30/6/2003 n. 196).

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott.ssa Simona Giroldi)

IL DIRETTORE SANITARIO  
(Dr.ssa Laura Chiappa)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
(Dott. Fabio Agrò)

REGISTRATA NELL'ELENCO DELLE DETERMINAZIONI  
IN DATA **23 NOV. 2016** AL N. **2466**

UOS/UOC proponente	U.O. Funzioni Tecniche	
Responsabile del procedimento:	ing. Santo De Stefano	
Pratica trattata da:	Giuseppina Anfossi	<i>anfossi</i>



*b*